



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Prima Civile

Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Maria Gandolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24428/2019 R.G. promossa da:

[REDACTED] S.P.A. (c.f. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv. [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] VIA [REDACTED]

[REDACTED] 20 20124 MILANO; ,

ATTORE;

contro:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.

[REDACTED] VIA [REDACTED] 10

20123 MILANO;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. prodotti nel PCT, qui si intendono integralmente richiamati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21/5/19 [REDACTED] s.p.a., senza attendere lo svolgimento della procedura di mediazione, chiamava in giudizio [REDACTED] [REDACTED] per sentire accertare l'illiceità delle dichiarazioni rese dalla convenuta in un'intervista rilasciata in data 15/4/19 nel corso della trasmissione "Striscia la notizia" trasmessa su Canale 5.

Allegava l'attrice che nel corso della trasmissione, all'interno di un servizio condotto dal giornalista [REDACTED] [REDACTED] dal titolo "[REDACTED] [REDACTED] e i concerti live in Italia" compariva una intervista a un soggetto dal volto oscurato, facilmente identificabile con [REDACTED] [REDACTED] (come peraltro confermato dalla stessa nel corso di altra successiva intervista), dal contenuto gravemente diffamatorio ai suoi danni. Secondo le difese di



le dichiarazioni rese da trascendono ogni forma di veridicità e continenza verbale, sin dalle prime battute nelle quali l'attrice veniva indicata come strumento di estorsione e ritorsione.

Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione, per avere introdotto la causa senza attendere il completo esperimento della procedura di mediazione.

premetteva una sintetica ricostruzione dell'aspro conflitto imprenditoriale-concorrenziale che la opponeva -a mezzo delle sue società s.r.l. e s.r.l.- al gruppo di operatori di cui fa parte -società leader nella fornitura di servizi e sistemi per la gestione della biglietteria di spettacoli-culminato in varie iniziative giudiziarie e affrontato da AGCM in una procedura per violazione dell'art. 102 TFUE. La convenuta allegava poi di non avere rilasciato l'intervista, carpita dal giornalista nel corso di una chiaccherata, il che escludeva il dolo e l'elemento oggettivo della comunicazione a più persone. Nel merito allegava la verità dei fatti esposti eccependo la scriminante del diritto di critica e sottolineando la natura satirica della trasmissione. La convenuta rilevava altresì come la stessa AGCM avesse prospettato l'esistenza di azioni di ritorsione e boicottaggio ai danni di e ed infine allegava la circostanza per cui oggetto delle sue dichiarazioni non era stata l'attrice, ma . Da ultimo, contestava la sussistenza e prova del dedotto danno.

Concessi i termini di cui all'art. 183,VI c.p.c., senza istruttoria orale, all'udienza del 30/11/21 la causa veniva assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va superata l'eccezione di improcedibilità dell'azione, per avere l'attrice introdotto e completato la procedura di mediazione prima della prima udienza. La circostanza evita qualsiasi conseguenza processuale, anche se evidenzia l'intento sostanzialmente elusivo della volontà espressa dal legislatore nell'imposizione di mediazione obbligatoria.

La convenuta, che riconosce di essere l'effettivo soggetto che appariva intervistato nella trasmissione del 15/4/19, afferma che la dichiarazione era stata carpita dal giornalista nel corso di una chiaccherata a ruota libera.

Le prove chieste in proposito sono correttamente state dichiarate inammissibili, anche in considerazione dell'unico teste dedotto, chiaramente incapace ex art. 246 c.p.c., quale potenziale corresponsabile nel contestato illecito.

Pertanto osserva il Tribunale come rilasciando dichiarazioni in occasione di una conversazione con un noto giornalista di inchiesta, su fatti oggetto della sua indagine, si accetta consapevolmente la prospettiva della loro utilizzazione per confezionare la trasmissione e quindi la comunicazione al più vasto pubblico, il che consente di ritenere integrati sia l'elemento soggettivo della consapevolezza che quello oggettivo del potenziale illecito diffamatorio (anche a prescindere dalla presenza di cameramen).

Per il vero, secondo la S.C. "una volta rilasciata un'intervista connotata da contenuti diffamatori, l'intervistato - a meno che non provi di avere validamente tentato di



impedire il fatto, ovvero che lo stesso si è svolto contro la sua volontà - risponde anche della ripubblicazione, ad opera di terzi, delle sue dichiarazioni, atteso che i dati coscientemente immessi nell'odierno sistema o circuito dei mezzi di comunicazione di massa presentano un'attitudine all'incontrollata diffusione" (Cass. 15112/13)

Nel merito, oggetto di causa è esclusivamente l'intervista di [REDACTED] trasmessa il 15/4/19, quale unico fatto costitutivo di responsabilità tempestivamente dedotto dalla difesa attorea, essendo le ulteriori dichiarazioni rilasciate al programma richiamate per la prima volta nella memoria ex art. 183,VI c.p.c. e non oggetto di domanda. Del resto la stessa attrice concorda con tale conclusione in ordine alla *causa petendi*.

Come accennato, la convenuta eccepisce la scriminante dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost.

Preliminarmente va sottolineato come non possa essere evocato il diritto di satira, in considerazione della natura della trasmissione di Canale 5. Invero è noto come la striscia quotidiana sia un misto di satira e giornalismo di inchiesta su eventi ritenuti dalla redazione scandalosi. In particolare i servizi di [REDACTED] rientrano in questa seconda categoria di giornalismo di denuncia, con interviste a responsabili e danneggiati, escluso l'intento di satira.

Possono invece essere eccepiti i diritti di cronaca e soprattutto, nel caso di specie, critica.

In proposito, in via generale, (con principi dettati in riferimento agli scritti giornalistici, ma certamente applicabili a qualsiasi dichiarazione rilasciata ad un mezzo di informazione) va ricordato che, come è noto, il giudice di legittimità ha da tempo statuito che: "per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore, lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, (...) siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi; b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza; c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che non si deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta. In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa all'interesse pubblico dell'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, e riporta l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen., rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Invero il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come



l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. (sintesi dei principi così espressa in Cass. 21404/14).

In tema di diritto di critica “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione” (Cass. 2357/18).

Già la S.C. da tempo afferma che “presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in “argumenta ad hominem” né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo” (Cass. 20140/05).

Quindi “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. 25420/17 ord.).

Infatti da tempo la giurisprudenza del S.C. è ferma nel ritenere che “quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè



nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica" (Cass. 9746/00)

In concreto, va prima di tutto sottolineato come, pur essendo oggetto del servizio le attività di [REDACTED] nel loro complesso, [REDACTED] viene da subito evocata direttamente, probabilmente anche quale soggetto più noto al grande pubblico.

La convenuta esordisce con l'affermazione "*questa società qui, che è [REDACTED] praticamente se vedete è controllata, è il soggetto con cui loro arrivano a farti le estorsioni, le ritorsioni, tutte le robe...*".

Alla domanda dell'intervistatore se si tratti proprio di [REDACTED] la convenuta risponde affermativamente e chiarisce quale sarebbe la forma di estorsione, finalizzata a realizzare una esclusiva di fatto, contro la volontà degli aventi diritto, sulla commercializzazione dei biglietti per gli eventi realizzati dalle società di [REDACTED] pena il mancato pagamento dei crediti della odierna convenuta.

[REDACTED] ribadisce "*l'ha fatto adesso lo sta rifacendo, ho avvisato anche l'antitrust; questa non è estorsione per te? Queste schifezze che ha fatto il signor [REDACTED] Io ho il mio sistema di biglietteria a lui dice "no ho venduto 100% ticketone"*".

La convenuta prosegue riferendo in tono scandalizzato un tentativo di bloccare l'intervento della società di [REDACTED] nel processo avanti all'AGCM offrendo un accordo economico. Per il vero, malgrado il tenore battagliero della dichiarazione si tratterebbe di un mero tentativo di composizione bonaria della controversia, che, vero o falso che sia, non ha contenuto effettivamente lesivo della reputazione dell'attrice e dei suoi legali (come avrebbe dovuto chiarire il giornalista).

L'intervista nel suo complesso è un atto di accusa, con toni veementi, del comportamento anticoncorrenziale di [REDACTED] e del "[REDACTED]

L'attrice si lamenta delle accuse ivi contenute di ritorsione, boicottaggio e estorsione

I primi due termini sono ipotesi di illecito concorrenziale individuate dalla AGCM e oggetto dell'istruttoria all'epoca in corso, come si desume dall'atto di apertura del procedimento (doc. 3 conv.) dalla sintesi di tutti i provvedimenti interlocutori (doc. 24 conv.) presi in corso di procedimento e successivamente accertati dall'Autorità all'esito dell'istruttoria, con conseguente provvedimento sanzionatorio.

Sono termini tecnici in riferimento all'ipotesi di Abuso della posizione dominante ex art. 102 TFUE e la loro evocazione non ha contenuto di per sé diffamatorio, corrispondendo a indagini amministrative in corso.

Più delicato è il riferimento alla "estorsione".

Tuttavia, dovendo riferirsi ad affermazioni rilasciate da un *quisque de populo* pare al Tribunale che non debba essere riferito in senso stretto al reato di cui all'art. 629 c.p., bensì ad una serie di comportamenti finalizzati ad estorcere un cedimento delle società di [REDACTED] alla politica di conquista del mercato del ticketing da parte della odierna attrice. Il tutto mediante l'imposizione di fatto di un'esclusiva, in contrasto con il consenso espresso dalle aventi diritto [REDACTED] e [REDACTED] ed una politica di apprensione



pressochè integrale degli aggi da prevendita, paventando, in assenza di accettazione, il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento già maturate. Si tratta di circostanze emerse positivamente nel corso dell'istruttoria avanti all'AGCM sicchè la critica, anche se espressa con terminologia e toni particolarmente accesi, non pare esondare dal perimetro della scriminante ex art. 21 Cost. Spettava poi all'emittente l'onere di garantire il contraddittorio, raccogliendo la versione di [REDACTED] ma certamente non doveva farsene carico la concorrente che si riteneva seriamente danneggiata dalla condotta sul mercato della odierna attrice.

In conclusione, la domanda proposta da [REDACTED] con citazione 21/5/19 non può essere accolta, in quanto le dichiarazioni, obbiettivamente offensive, di [REDACTED] appaiono scriminate dall'esercizio del diritto di critica ex art. 21 Cost.

Le spese seguono la soccombenza e quindi l'attrice deve essere condannata a rifonderle alla convenuta, nella misura qui liquidata di euro 7.281,00, oltre accessori di legge e 15% spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- A) Rigetta le domande proposte con atto di citazione notificato il 21/5/19 con cui [REDACTED] s.p.a. chiamava in giudizio [REDACTED] [REDACTED] per sentire accertare l'illiceità delle dichiarazioni rese dalla convenuta in un'intervista rilasciata in data 15/4/19 nel corso della trasmissione "Striscia la notizia" trasmessa su Canale 5;
- B) Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra liquidate in euro 7.281,00, oltre accessori di legge e 15% spese generali.

Deciso in Milano il 30/3/22

Il giudice
Paola Gandolfi



